

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER LA FORNITURA DI GASOLIO, AD USO AUTOTRAZIONE  
(ART. 134 DEL D.LGS. N. 50/2016)  
DURATA DEL SISTEMA: DAL 01.07.2018 AL 30.06.2021.

## **CAPITOLATO SPECIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI GASOLIO AD USO AUTOTRAZIONE**

### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto.**

L'appalto ha per oggetto la fornitura (somministrazione ex art. 1559 Codice civile) del gasolio ad uso autotrazione BTZ 0,001 % (10 ppm) costituente il fabbisogno di ATV SRL (nel prosieguo indicata semplicemente come "Azienda"), per il periodo specificato nella lettera d'invito.

La quantità presunta della fornitura è specificata a titolo indicativo nella lettera d'invito. L'entità della somministrazione, in ogni caso, dovrà corrispondere al "normale fabbisogno" ex art. 1560, comma 1 Codice civile. In caso di consumi inferiori o superiori a quelli previsti, l'Azienda non sarà tenuta a corrispondere alcunchè a titolo di indennizzo o risarcimento; con la sottoscrizione del presente Capitolato, l'impresa aggiudicataria (di seguito indicata anche con il termine "Fornitore") rinuncia espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa al riguardo.

### **Art. 2 - Durata della somministrazione. Proroga e proroga tecnica eventuali.**

La somministrazione di cui al presente Capitolato avrà la durata indicata nella lettera d'invito. Con la sottoscrizione del presente Capitolato, il Fornitore si obbliga sin d'ora ad accettare l'eventuale proroga del contratto che venisse disposta da ATV - anche con più atti successivi - alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, **per una durata complessiva non superiore a quattro mesi.**

ATV ha inoltre la facoltà di disporre una proroga c.d. tecnica del contratto per il periodo massimo di un mese, al solo fine di assicurare la continuità della fornitura (alle medesime condizioni contrattuali ed economiche) nelle more dell'ultimazione della procedura di aggiudicazione di una nuova fornitura.

È in ogni caso esclusa ogni forma di rinnovo o proroga taciti del contratto.

In caso di proroga e/o proroga c.d. tecnica del contratto, fermo restando il principio del "*normale fabbisogno*" di cui all'art. 1560 del Codice civile, il Fornitore dovrà tener conto delle possibili differenze, anche significative, di quantitativo di prodotto fornito tra il periodo estivo e la rimanente parte dell'anno, oppure di riduzioni rilevanti in caso di variazione della composizione della flotta.

**Art. 3 - Garanzia provvisoria.**

L'impresa concorrente dovrà produrre, contestualmente all'offerta, una garanzia provvisoria per l'importo indicato nella lettera d'invito.

Qualora il concorrente produca copia della certificazione del sistema di qualità, l'importo della garanzia può essere prestato in misura dimezzata. Sono inoltre consentite tutte le ulteriori riduzioni di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni stabilite nella norma medesima, la cui applicazione viene estesa alla presente procedura (sebbene a rigore non applicabili nell'ambito dei settori speciali).

Tale garanzia provvisoria dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'impresa aggiudicataria o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché l'inosservanza di qualsiasi obbligo correlato alla partecipazione alla gara.

In caso di escussione, anche parziale, della garanzia provvisoria, il concorrente avrà l'obbligo di reintegrarla e mantenerla per tutta la durata della procedura e, in caso di aggiudicazione, fino alla consegna della garanzia definitiva.

Unitamente alla comunicazione dell'esito della gara, la garanzia provvisoria verrà svincolata a tutti i concorrenti diversi dall'impresa aggiudicataria, mentre la garanzia provvisoria di quest'ultima resterà vincolata fino alla produzione della garanzia definitiva, resa in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato.

Solo in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia dovrà essere intestata a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, identificate singolarmente e contestualmente, con la dichiarazione che la garanzia copre non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla procedura (vedasi Cons. Stato, Ad. plen., 4.10.2005, n. 8 e Cons. Stato Sez. III, 14.01.2015 n. 57).

**Art. 4 - Garanzia definitiva. Clausola risolutiva espressa.**

L'impresa aggiudicataria dovrà prestare - entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto - una garanzia **definitiva** d'importo pari al **10 (dieci) per cento** del valore presunto del contratto. Tale valore presunto sarà ricavato sulla base del prezzo unitario di fornitura, calcolato come indicato al successivo art. 11, prendendo a riferimento la media delle rilevazioni della settimana precedente alla data dell'esperimento della gara; detto prezzo unitario va moltiplicato per la quantità presunta della rispettiva somministrazione indicata nella lettera d'invito.

Qualora l'aggiudicatario produca copia della certificazione del sistema di qualità, l'importo della garanzia può essere prestato in misura dimezzata. Sono inoltre consentite tutte le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 alle condizioni stabilite

nella norma medesima.

Qualora l'impresa aggiudicataria non prestasse la garanzia entro il termine sopra indicato, ovvero prestasse una garanzia non esattamente conforme a quanto puntualizzato nel presente articolo, ATV avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione per fatto e colpa dell'Impresa, con conseguente incameramento dell'intera garanzia provvisoria a titolo di penale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, e correlativa facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fideiussione è prestata a garanzia dell'esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del risarcimento di ogni eventuale danno imputabile al Fornitore e a garanzia di qualsiasi ragione di credito di ATV nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui l'importo della garanzia risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora durante l'esecuzione del contratto ATV dovesse escutere la garanzia, in tutto o in parte, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta di ATV. Trascorso inutilmente il termine, ATV potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la rimanente parte di garanzia, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l'importo corrispondente al reintegro della garanzia.

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del contratto, e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.

La garanzia definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da banca o compagnia assicuratrice di gradimento di ATV, e dovrà espressamente e congiuntamente recare:

- la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a "prima (o semplice) richiesta di ATV";
- la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l'eventuale decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile, sollevando pertanto l'Ente garantito ATV dall'onere di agire nei termini ivi previsti;
- che in caso di escussione della garanzia, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla garanzia, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Verona;
- che lo svincolo potrà essere disposto solamente dall'Ente garantito ATV mediante restituzione dell'originale della garanzia o specifica dichiarazione liberatoria scritta.

In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, ATV potrà legittimamente sospendere lo svincolo della garanzia senza obbligo di corrispondere interessi sull'importo della garanzia medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo.

**Art. 5 - Caratteristiche dei prodotti petroliferi.**

Il gasolio dovrà essere conforme alle prescrizioni dettate dalla vigente legislazione in materia, in particolare alle norme che disciplinano il contenimento delle emissioni inquinanti e alle norme UNI EN 590 ultima edizione e delle altre normative applicabili.

Durante il periodo invernale (1 novembre – 31 marzo) dovrà essere fornito, senza maggiorazione di prezzo, gasolio con valore del parametro CFPP (filtrabilità a freddo) non superiore a  $-10^{\circ}\text{C}$  (c.d. gasolio invernale).

Inoltre nel predetto periodo, solo su richiesta di ATV, dovrà essere fornito, con la maggiorazione di prezzo indicata all'art. 11, gasolio con valore del parametro CFPP non superiore a  $-16^{\circ}\text{C}$  (c.d. gasolio artico).

Sarà cura del fornitore tener monitorata l' idoneità del gasolio fornito alle temperature esterne, tenendo conto anche dei depositi ATV situati in zone montane o pedemontane e dei veicoli che effettuano servizi montani, segnalando di volta in volta l' opportunità di fornire gasolio artico.

**Art. 6 - Consegna.**

La consegna avrà luogo, in seguito ad ordine a mezzo telefax o e-mail o telefono, franco cisterna degli impianti di distribuzione presso i depositi di ATV specificati nella scheda consegne, ubicati in Verona e provincia.

Il Fornitore assume l' obbligo di effettuare le consegne con regolarità e continuità, utilizzando anche, quando necessario, distributori stradali di cui abbia la proprietà o aventi la stessa bandiera di Compagnia, con modalità operative da concordarsi di volta in volta e senza maggiorazione di prezzo.

Il gasolio sarà trasportato a cura e rischio del Fornitore.

La consegna avrà luogo entro 24 ore dall' ordine, nei giorni feriali (sabato e prefestivi inclusi), con le modalità specificate nelle schede consegne. Il numero e la consistenza unitaria dei carichi potranno essere variati dall' Azienda sulla base delle proprie esigenze insindacabili di servizio, senza che ciò comporti alcuna obbligazione aggiuntiva per queste ultime e senza che il Fornitore possa avanzare pretese o sollevare eccezioni.

Su richiesta dell' Azienda, il Fornitore si impegna ad effettuare, in casi straordinari di emergenza, consegne anche in giorni ed orari diversi da quelli ordinari indicati, inclusi i giorni festivi, senza alcuna variazione di prezzo e per qualsiasi quantitativo. Il Fornitore dovrà comunicare all' Azienda un recapito telefonico presso il quale un proprio incaricato sarà reperibile per qualsiasi aspetto esecutivo concernente la somministrazione di cui al presente Capitolato.

Per ogni consegna ritardata di oltre 24 ore e per ogni ulteriore giorno di ritardo verrà applicata una penale pari a **Euro 300,00**, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

L' Azienda, qualora fosse necessario in conseguenza della mancata consegna da parte dell' impresa aggiudicataria, potrà rifornirsi presso altra impresa o, se necessario, presso i distributori stradali pubblici, addebitando all' aggiudicataria i conseguenti maggiori oneri, salva l' eventuale responsabilità ai sensi dell' art. 355 del Codice penale.

Ogni consegna dovrà essere corredata di tutti i documenti prescritti dalla legge e sarà

effettuata franco cisterna nei depositi indicati nella scheda consegne. Il documento di accompagnamento semplificato (DAS) dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e in particolare dovrà consentire la rilevazione dei seguenti dati:

- il quantitativo di gasolio, espresso sia in litri che in chilogrammi;
- la densità del prodotto e la temperatura di riferimento;
- la specificazione che trattasi di gasolio 10 p.p.m.

La fornitura dovrà essere effettuata in volume (litri) a mezzo autobotte o autotreno munito di contatore di litri con stampa-cartellino; il documento accompagnatorio dovrà precisare anche il peso e la densità del prodotto.

In particolare, per le consegne nelle sedi in cui è prevista – come indicato nelle rispettive schede di consegna - la pesatura di lordo e tara, l'automezzo utilizzato per la consegna dovrà essere in grado di effettuare la pesata presso le sedi indicate nella scheda suddetta: a tale scopo in alcune sedi la consegna non potrà essere effettuata con autoarticolato. Si rimanda alle schede di consegna per il dettaglio di tale casistica.

Ove sia prevista e disponibile l'operazione di pesatura (vedi schede di consegna), si procederà con le seguenti modalità:

- All'atto della consegna il gasolio sarà assoggettato a pesatura di lordo e tara, di norma in presenza di un dipendente dell'Azienda.
- All'arrivo del carico, verrà eseguito un prelievo del prodotto e ne verrà misurata la densità alla temperatura di scarico mediante un termodensimetro messo a disposizione dall'Azienda, la cui precisione potrà essere preventivamente verificata dalla controparte. Verrà quindi calcolato il volume teorico, pari al rapporto tra il peso netto - rilevato alla pesatura presso l'Azienda - e il valore della densità come sopra misurato.
- Qualora la quantità risultante dalla misurazione effettuata dal Fornitore mediante contatore di litri superasse il volume teorico maggiorato dello 0,5 % (zerovirgolacinque per cento), il corrispettivo della fornitura in oggetto verrà calcolato sulla base del volume teorico. Alla fine di ciascuna mensilità solare si verificherà **lo scostamento sui volumi suddetti complessivamente considerati**: qualora la quantità globale mensile risultante dalla misurazione effettuata dal Fornitore mediante contatore di litri superasse il volume teorico globale mensile **maggiorato dello 0,2 % (zerovirgoladue per cento)**, il corrispettivo della fornitura sarà calcolato sulla base del volume teorico globale mensile.
- Il Fornitore sarà tenuto ad emettere fattura per il corrispettivo come sopra calcolato o, in alternativa, a fatturare sulla base delle quantità indicate dal DAS, congruando mensilmente le differenze di quantità e corrispettivo relative al mese in questione tramite emissione di fattura o nota di credito, accompagnata da un prospetto esplicativo, che dovrà pervenire all'Azienda entro il giorno 10 del mese successivo.
- Tutte le predette operazioni, comprese quelle di pesatura ed eventuale trasferimento dal luogo della pesa alle varie sedi aziendali (e ritorno), dovranno essere effettuate alla presenza di un addetto dell'Azienda, salvo momentanea indisponibilità di quest'ultimo. Gli incaricati della consegna per conto del Fornitore hanno l'onere di sollevare immediatamente per iscritto eventuali contestazioni in ordine alle modalità e risultanze di

dette operazioni; se non formalmente contestate nell'arco delle 48 (quarantotto) ore successive, le operazioni si hanno per definitivamente accettate.

Ove non è prevista o non fosse disponibile l'operazione di pesatura, il quantitativo di litri somministrati sarà quello risultante dal contatore di litri.

L'Azienda potrà sostituire la procedura di misurazione sopra descritta, anche solo per alcune sedi, con la misurazione a mezzo contaltri mobile fornito dall'Azienda e preventivamente verificabile dal Fornitore. In tal caso la misurazione farà fede per la fatturazione senza necessità di ulteriori verifiche.

Qualora, per motivi contingenti di carattere straordinario, non fosse possibile la misurazione del prodotto tramite contatore di litri, la consegna del prodotto potrà essere effettuata solo previa autorizzazione, anche verbale, concessa dall'Azienda al momento dell'ordine e il motivo dell'assenza del contatore di litri dovrà essere annotato sul rapportino di consegna. Ai fini del pagamento la quantificazione del volume erogato rimarrà invariata, sostituendo al volume indicato dal contatore di litri il volume riportato sul documento di accompagnamento semplificato (DAS).

A tutte le operazioni di consegna dovrà assistere anche l'incaricato del Fornitore, che firmerà il relativo verbale di consegna e che, qualora sollevi eccezioni rispetto ai valori rilevati dall'Azienda, avrà l'onere di annotarle immediatamente sul verbale medesimo.

Si riporta di seguito la **SCHEDA CONSEGNE**:

**SCHEDA CONSEGNE ATV SRL** (solo gasolio)

**VERONA - Lungadige Galtarossa n. 5 - 37133 -**

- quantità: 200.000 litri mensili (in media)
- cisterne: n. 3 da 40.000 litri cadauna
- periodicità consegna: bisettimanale
- orario fornitura: 14.00 ÷ 19.00 nei giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa aziendale in loco – no autoarticolati.

**VERONA - Viale Stazione Porta Vescovo n. 11 - 37133 -**

- quantità: 165.000 litri mensili (in media)
- cisterne: n. 2 da 25.000 litri cadauna
- periodicità consegna: bisettimanale
- orario fornitura: 08.00 ÷ 14.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa Aziendale sita in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5 – no autoarticolati.

**VERONA – Via Francesco Torbido n. 1 - 37133 -**

- quantità: 90.000 litri mensili (in media)
- cisterne: n. 2 da 35.000 litri cadauna
- periodicità consegna: settimanale

- orario fornitura: 09.00 ÷ 14.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso pesa Aziendale sita in Verona, Lungadige Galtarossa n. 5 – no autoarticolati.

**GARDA (VR) - Strada Comunale del Cimitero - 37016 -**

- quantità: 20.000 litri mensili (in media)
- cisterna: n. 1 da 30.000 litri
- periodicità consegna: mensile
- orario fornitura: 14.00 ÷ 18.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso la pesa pubblica del Comune di Garda - via Colombo – no autoarticolati.

**SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) - Via Cà Rosse - 37035 -**

- quantità: 10.000 litri mensili (in media)
- cisterna: n. 1 da 10.000 litri
- periodicità consegna: mensile
- orario fornitura: 14.00 ÷ 18.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso la pesa di Panarotto Legnami Spa sita in S. Giovanni Ilarione (VR), v.le dell'Industria 21 – no autoarticolati.

**CAPRINO VERONESE (VR) - Via XXIV Maggio - 37013 -**

- quantità: 20.000 litri mensili (in media)
- cisterna: n. 1 da 30.000 litri
- periodicità consegna: mensile
- orario fornitura: 14.00 ÷ 18.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso la pesa pubblica del Comune di Garda - via Colombo – Garda (VR) – no autoarticolati.

**LE CONSEGNE PRESSO L'IMPIANTO DI CAPRINO VERONESE SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESE – ATV SI RISERVA DI RIATTIVARLE PREVIO AVVISO DI 10 GIORNI**

**BADIA CALAVENA (VR) - Via Anselmi n. 20 - 37030 -**

- quantità: 20.000 litri mensili (in media)
- cisterna: n. 2 da 15.000 litri
- periodicità consegna: mensile
- orario fornitura: 08.00 ÷ 12.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso la pesa di Anselmi s.r.l. sita in Badia Calavena (VR), Via G. Marconi 30 – no autoarticolati.

**LEGNAGO (VR) – Via Pastoria**

- quantità: 50.000 litri mensili (in media)
- cisterna: n. 2 da 25.000 litri
- periodicità consegna: mensile
- orario fornitura: 08.00 ÷ 12.00 giorni feriali
- tempo di preavviso della fornitura: 24 ore di preavviso telefonico, con conferma a mezzo fax.
- consegna con contatore volumetrico, pesatura di lordo e tara presso la Pesa Pubblica Comune di Legnago sita in Legnago (VR), Via Padana Inferiore – no autoarticolati.

**Art. 7 - Verifiche e penali. Clausola risolutiva espressa.**

Per ciascuna consegna, incluse anche quelle effettuate presso le sedi fuori Verona, l'Azienda ha la facoltà di far prelevare, da proprio personale in contraddittorio con il vettore, un campione del prodotto fornito che sarà ripartito in tre contenitori sigillati e contrassegnati. Per il prelievo sarà redatto apposito processo verbale, che sarà sottoscritto per l'impresa aggiudicataria dalla persona incaricata della consegna o, in caso di rifiuto, da due dipendenti dell'Azienda. Il primo campione sarà consegnato al laboratorio di fiducia per gli accertamenti, mentre gli altri due rimarranno a disposizione dell'Azienda e potranno essere utilizzati in caso di controversia.

Il Fornitore quindi accetterà, senza riserva alcuna, i risultati delle analisi e controlli così effettuati. Al fine di accertare la sussistenza delle caratteristiche fissate dal presente Capitolato, nel corso del contratto di somministrazione saranno addebitate al Fornitore le analisi chimico-fisiche del prodotto fino al numero di quattro per ciascun mese di fornitura. Tutte le analisi che accertassero difformità del prodotto consegnato non si computeranno in detto numero e rimarranno comunque a carico del Fornitore.

Qualora, dalla documentazione prodotta alla consegna ovvero dalle verifiche o dalle analisi di laboratorio, venisse accertata la non conformità del prodotto a quanto stabilito dal Capitolato, è facoltà dell'Azienda rifiutarne lo scarico chiedendone l'immediata sostituzione. Qualora l'Azienda consenta ugualmente lo scarico del prodotto, oppure qualora la non conformità fosse accertata successivamente allo scarico del prodotto, il Fornitore incorrerà in una penale pari al venti per cento del valore, imposte incluse, del prodotto difforme consegnato, salva la risarcibilità del danno ulteriore. Alla terza constatazione di non conformità, l'Azienda potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la relativa garanzia, salva sempre la risarcibilità del danno ulteriore.

La tolleranza, anche prolungata o reiterata, da parte di ATV rispetto ad inadempimenti del Fornitore non costituirà accettazione tacita dell'inadempimento né infirmerà la validità della disposizione contrattuale inadempita, che potrà essere fatta valere in ogni momento.

Qualora, nonostante l'esito positivo delle analisi chimico-fisiche, il gasolio consegnato crei inconvenienti o problemi tecnici agli automezzi, il Fornitore s'impegna a prestare la propria assistenza e collaborazione all'Azienda al fine di individuare ed eliminare la causa degli inconvenienti o problemi manifestatisi, anche attraverso il controllo delle partite aventi una determinata provenienza.

Qualunque contestazione venisse avanzata nel corso della fornitura non darà diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione o la modificazione della fornitura.

**Art. 8 - Divieto di cessione del contratto. Subappalto. Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura" ex art. 105, c. 3, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016.**

È vietata all'impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto di somministrazione qui disciplinato, a pena di nullità.



I concorrenti dovranno indicare nell'offerta le parti di fornitura che intendono eventualmente subappaltare a terzi (ferma restando la piena responsabilità del Fornitore aggiudicatario) e una terna di subappaltatori.

Si rinvia comunque alla disciplina del subappalto contenuta nell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 3 e seguenti della Legge n. 136/2010.

La quota percentuale di fornitura subappaltabile non potrà superare il **trenta per cento** dell'importo complessivo del contratto qui disciplinato.

Qualora in fase esecutiva il predetto limite del trenta per cento venga superato, l'Azienda potrà risolvere il contratto di diritto per fatto e colpa dell'Impresa, trattenendo i corrispettivi della fornitura eccedenti il limite medesimo ed incamerando l'intera garanzia, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

L'impresa aggiudicataria conserverà la completa responsabilità per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, le omissioni o le negligenze da parte dei subappaltatori da essa impiegati, rimanendo unica responsabile nei confronti di ATV per l'esatta e tempestiva esecuzione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria è inoltre solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell'osservanza, da parte del subappaltatore nei confronti dei propri dipendenti, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si esegue la fornitura.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i subappaltatori o fornitori con lo stesso giorno di valuta, come raccomandato dalla AVCP con determinazione n. 4 del 7 luglio 2010.

L'impresa aggiudicataria dovrà depositare presso ATV, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, l'eventuale "contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura" di cui all'art. 105, c. 3, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 debitamente sottoscritto in epoca anteriore all'indizione della procedura di gara (è richiesta, quale prova di tale sottoscrizione antecedente, a titolo esemplificativo: data certa, invio di precedente comunicazione pec ad altra stazione appaltante, o similare).

Si evidenzia che, non trattandosi di contratto di subappalto, l'oggetto del contratto de quo non potrà coincidere con le prestazioni oggetto del contratto di appalto.

Inoltre, seppur non espressamente richiesto dalla normativa - di recente introduzione - ATV richiederà, a titolo di maggior cautela, la dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 dell'impresa affidataria del predetto "contratto continuativo", attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base della quale ATV procederà alle opportune verifiche (DURC, casellario giudiziale, regolarità fiscale, ecc.).

#### **Art. 9 - Responsabilità.**

Il Fornitore sarà unico responsabile di ogni danno a persone e cose che dovesse verificarsi in dipendenza delle operazioni di consegna del gasolio, restando l'Azienda sollevata da ogni responsabilità al riguardo, anche per danni eventualmente arrecati a terzi. Per la consegna il

Fornitore dovrà avvalersi di personale tecnicamente e moralmente idoneo e di gradimento dell'Azienda, che ha la facoltà di chiederne la sostituzione per giusta causa; qualora il Fornitore non ottemperi alla predetta richiesta, l'Azienda potrà applicare una penale pari a **Euro 300,00** (trecento/00) per ogni consegna.

Il Fornitore è comunque responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile della condotta dei propri dipendenti o ausiliari.

Il Fornitore dovrà osservare, in occasione delle consegne, tutte le norme e le misure precauzionali atte ad evitare qualsiasi danno a persone o cose.

Il Fornitore si impegna, altresì, all'immediato risarcimento dei danni eventualmente arrecati a dipendenti e a beni dell'Azienda. Trascorso inutilmente il termine di quindici giorni dalla richiesta dell'Azienda, questa potrà senz'altro rivalersi dei danni subiti sull'importo cauzionale, o trattenendo in compensazione il corrispondente importo dai debiti maturati nei confronti dell'impresa, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

**Art. 10 - Pagamenti. Regime di “split payment”.**

In assenza di contestazioni, i pagamenti saranno effettuati da ATV a mezzo bonifico bancario, previo accertamento delle condizioni previste dal presente Capitolato, nel termine di 30 (trenta) giorni fine mese a decorrere dalla data del protocollo ATV attestante il ricevimento della relativa fattura, recante il codice “CIG” inerente al contratto qui disciplinato, **purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.**

Tutte le fatture emesse dal Fornitore con addebito dell'IVA nei confronti di ATV SRL saranno sottoposte al regime della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”), ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148 del 16.10.2017. Pertanto, l'IVA esposta in fattura (che dovrà riportare l'apposita annotazione “scissione dei pagamenti” prevista dall'art. 2 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23.01.2015 e successive modifiche e integrazioni) non sarà corrisposta al Fornitore ma versata all'Erario direttamente da ATV SRL.

Come precisato più avanti, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è comunque operata **la ritenuta dello 0,50 per cento** (art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016).

In caso di ritardo nel pagamento rispetto al suddetto termine, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231.

In caso di anticipo nel pagamento rispetto ai suddetti termini, il Fornitore dovrà concedere all'Azienda uno sconto percentuale a riduzione del corrispettivo, corrispondentemente ai seguenti intervalli temporali:

<u>n. giorni anticipati</u>	<u>sconto %</u>
da 1 a 5 giorni	0
da 6 a 10 giorni	0,13%
da 11 a 16 giorni	0,23%
da 17 a 20 giorni	0,32%
da 21 a 27 giorni	0,42%

In corrispondenza ad ogni successivo intervallo temporale di sette giorni la percentuale di sconto sarà elevata dello 0,12% rispetto all'intervallo precedente (es.: da 28 a 34 giorni lo sconto percentuale sarà pari allo 0,54%).

Sia in caso di ritardo che in caso di anticipo nel pagamento, il Fornitore dovrà emettere, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pagamento, idoneo documento contabile a conguaglio.

Si considererà tra le parti quale data di pagamento - anche ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento o dello sconto per anticipato pagamento - la data indicata dalla banca ordinante nell'apposita comunicazione inviata ad ATV.

In relazione ad esigenze di gestione dei flussi finanziari, i pagamenti con scadenza al 31 dicembre potranno essere effettuati entro il 10 gennaio dell'anno successivo, senza l'applicazione - in deroga a quanto sopra stabilito - di interessi moratori.

Rimane salva ed impregiudicata la facoltà dell'Azienda di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 Codice civile.

#### **Art. 11 – Prezzo e parametro di aggiudicazione.**

Il prezzo unitario del prodotto, valido per le consegne di ciascuna intera settimana, sarà determinato sulla base della rilevazione PLATTS relativa a "ULSD 10ppm CIF CARGOES MED", quotazione HIGH (arrotondata alla quinta cifra decimale), come desumibile dal servizio di rilevazione Platts ([www.platts.com](http://www.platts.com)). Si considererà la media delle rilevazioni della settimana precedente, espressa in US\$/tonnellata metrica, convertita in Euro in base alla media dei cambi US\$/Euro fissati dalla Banca Centrale Europea e pubblicati dal "Sole 24 Ore" nella pagina dei Cambi e Tassi "Euro Rilevazioni-BCE" (arrotondata alla quinta cifra decimale), sempre relativi alla settimana antecedente le consegne, convertita in volumi (€/1000 litri, ossia €/m<sup>3</sup>) considerando una densità convenzionale pari a 0,845 kg/litro.

Al valore così ottenuto (Euro per metro cubo di prodotto) sarà sommata la maggiorazione che risulterà dall'applicazione della percentuale di ribasso offerta dall'impresa aggiudicataria, rispetto alla base di gara, riferita al prodotto fornito.

L'importo così ottenuto, maggiorato dell'accisa prevista e arrotondato alla quarta cifra decimale, costituirà il prezzo finito IVA esclusa per 1.000 litri di prodotto.

Risulta pertanto:

**Prezzo finale IVA esclusa (Euro/m<sup>3</sup>) = (rilevazione Platts ULSD 10ppm CIF CARGOES MED HIGH settimana precedente in USD/ton) / (tasso di cambio BCE EUR/USD) x (0,845 ton/m<sup>3</sup>) + (maggiorazione a base di gara riferita al prodotto fornito) Euro/m<sup>3</sup> – ribasso di aggiudicazione riferito al prodotto fornito) + (accisa prevista per il prodotto fornito).**

Per la fornitura di gasolio c.d. artico (CFPP ≤ -16°C), al prezzo come sopra calcolato sarà aggiunta una maggiorazione pari ad € 10,00 (dieci/00) IVA esclusa per 1.000 litri di prodotto. Nessuna maggiorazione sarà invece applicata per la fornitura, nel periodo indicato, di gasolio c.d. invernale (CFPP ≤ -10°C).

Ovviamente, il prezzo per litro di prodotto sarà calcolato in proporzione. Allo scopo di

consentire la verifica del prezzo il Fornitore dovrà inviare, il lunedì di ogni settimana, la rilevazione dei valori di riferimento della quotazione Platts suindicata e dei relativi tassi di cambio EUR/USD, relativi alla settimana precedente, specificando analiticamente il calcolo del prezzo finale risultante, valido per la settimana in corso.

Non sarà effettuato conguaglio in relazione allo scostamento temporale tra la data di rilevazione dei prezzi e il periodo, come sopra determinato, di effettiva applicazione dei prezzi medesimi.

La percentuale di ribasso offerta dall'impresa aggiudicataria rimarrà fissa ed invariabile per tutta la durata della fornitura.

**Art. 12 - Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa.**

Sul corrispettivo del contratto in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca ATV, ai sensi dell'art. 9 della Legge 20.3.1865, n. 2248, All. E. Il contratto dovrà considerarsi in corso fintantoché non verrà risolta ogni controversia, contestazione o pendenza e non verrà definita qualsiasi pretesa ed eccezione.

In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Capitolato speciale il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 1260, comma 2 Codice civile, a non cedere i crediti derivanti dalla fornitura in oggetto; in caso di violazione di tale obbligo, l'Azienda potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera garanzia e salva la risarcibilità del danno ulteriore.

**Art. 13 - Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. c.c.).**

Il contratto che fosse stipulato con il Fornitore successivamente all'aggiudicazione si risolverà di diritto - senza che a questo spetti alcun risarcimento o indennità - qualora in sede giurisdizionale venga annullata o sospesa l'aggiudicazione al Fornitore medesimo (condizione risolutiva ex artt. 1353 e ss. c.c.).

**Art. 14 - Facoltà di recesso per procedura concorsuale.**

ATV si riserva la facoltà di recesso dal contratto di somministrazione qui disciplinato - senza che essa debba corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora il Fornitore venga sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze ATV potrà rivalersi sulla garanzia dei danni subiti.

Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall'art. 1461 Codice civile.

**Art. 15 - Stipula del contratto. Oneri tributari e spese.**

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del

contratto qui disciplinato, nelle forme di legge (modalità elettronica), saranno interamente a carico dell'impresa aggiudicataria.

**Art. 16 - Forme di comunicazione e computo dei termini.**

Le comunicazioni scritte tra ATV e il Fornitore avverranno a mezzo PEC, raccomandata A.R. o fax al domicilio eletto ed ai recapiti e-mail o fax dichiarati dal Fornitore, mentre le comunicazioni urgenti potranno avvenire anche per le vie brevi.

Per il computo di tutti i termini previsti nel presente Capitolato e nella lettera di invito, si applicano - se non diversamente previsto dalla specifica clausola - le norme di cui all'art. 155 del Codice di procedura civile. I giorni, pertanto, si intendono (salvo diversa specifica indicazione) "di calendario".

**Art. 17 - Legge applicabile e Foro competente.**

Il contratto che sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia nascente dal, o connessa al contratto di somministrazione qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Verona.

**Art. 18 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010).**

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, il Fornitore ha l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi del conto o dei conti correnti "dedicati" di cui al comma 1 del medesimo art. 3 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

In caso di subappalto e di subcontratto, il Fornitore ha l'obbligo di inserire nei contratti stipulandi con subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136. Posto che in capo all'Azienda committente è stabilito l'obbligo di verificare tale circostanza, Il Fornitore dovrà consegnare, alla predetta, copia autentica dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13.8.2010, n. 136, introdotto dall'art. 7 del D.L.

12.11.2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

**Art. 19 - Obblighi di cui all'art. 30 D.Lgs. n. 50/2016.**

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, ATV tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni **è operata una ritenuta dello 0,50 per cento**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale suddetto, **il responsabile unico del procedimento** di ATV inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, ATV pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

**Art. 20 - Rinvio.**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si fa rinvio al D.Lgs. n. 50/2016, al Codice civile (artt. 1559 e ss.) e alle altre normative in materia in quanto applicabili, salvo il rispetto delle disposizioni Comunitarie direttamente applicabili.

**Art. 21 – Allegati al contratto.**

Al contratto saranno acclusi, per costituirne parte integrante e sostanziale, il presente Capitolato speciale e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

**Art. 22 - Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001.**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, il Fornitore si impegna, nei rapporti con ATV SRL, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice di Comportamento,

approvato dal Consiglio di Amministrazione di ATV SRL quale parte integrante del Modello Organizzativo adottato ex D.Lgs. n. 231/2001, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di ben conoscere.

Il Fornitore informerà il proprio comportamento alle prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento e al Modello Organizzativo, entrambi consultabili all'indirizzo [www.atv.verona.it](http://www.atv.verona.it) e che si considerano integralmente richiamati in questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale; in particolare per i rapporti contrattuali con soggetti terzi, soprattutto per quanto concerne i poteri di rappresentanza e le linee di dipendenza gerarchica.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, che sia riconducibile alla responsabilità del contraente, sarà facoltà di ATV SRL risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, ATV SRL e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali e peritali, che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni dei predetti Codici.

---

*(firma)*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli di Capitolato :

Art. 4. Garanzia definitiva. Clausola risolutiva espressa.

Art. 7. Verifiche e penali. Clausola risolutiva espressa.

Art. 8. Divieto di cessione del contratto. Subappalto. Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura" ex art. 105, c. 3, lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10. Pagamenti. Regime di "split payment".

Art. 12. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa.

Art. 13. Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. c.c.).

Art. 14. Facoltà di recesso per procedura concorsuale.

Art. 17. Legge applicabile e Foro competente.

---

*(firma)*